

Assicurazione per i danni alle unità da diporto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Unità da Diporto

Documento aggiornato il 3 luglio 2025

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Scopo - Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società: HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 638,0 milioni di Euro (di cui 227,2 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 410,8 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2024 l'utile d'esercizio è stato pari a 28,4 milioni di Euro (di cui 3,0 milioni di Euro Vita e 25,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 206,5%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Rischi assicurati – La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto descritta nella Scheda di polizza a seconda della forma di garanzia convenuta e richiamata nel citato modello.

Oggetto assicurato - Si intendono assicurati

1) "Corpo"

L'unità da diporto comprende oltre al "corpo" anche le seguenti altre partite purché ne siano indicate nella Scheda di polizza le somme assicurate o venga fornita altrimenti prova della loro esistenza alla data di decorrenza del rischio:

- 2) "Dotazioni" - Attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti; apparecchiature elettroniche stabilmente fissate all'unità da diporto;
- 3) "Vele extra" - Vele supplementari rispetto a quelle standard di cui alla partita 1);
- 4) "Battelli e/o motori di servizio" - Battelli di servizio e/o motori di servizio.

L'unità da diporto non comprende:

- indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa;
- attrezzature da pesca e da immersione subacquea;
- documenti, denaro, titoli di credito, gioielli e oggetti in materiale prezioso;
- oggetti d'arte e di antiquariato.

Somma assicurata – La somma assicurata è quella indicata nella Scheda di polizza. **Nel caso di mancata indicazione dei valori, la somma assicurata si intende riferita soltanto alla partita 1) "Corpo"**, salvo che sia provata, alla data del sinistro, la preesistenza degli oggetti di cui alle partite 2), 3), 4). Agli effetti dell'art. 515 del codice della navigazione i valori dichiarati in polizza dal Contraente non equivalgono a stima.

"A" - Garanzia massima – La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento la perdita totale e l'abbandono.

L'assicurazione dei danni parziali è prestata nei seguenti termini:

- a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità da diporto non menzionate ai successivi punti b), c), d) sono risarcibili in conseguenza di qualsiasi avvenimento;
- b) i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo;
- c) i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'unità da diporto;
- d) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza d'incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

La somma assicurata indicata nella Scheda di polizza rappresenta la massima esposizione della Società per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo e salvo quanto previsto in tema di spese e compenso di assistenza e salvataggio - spese per la rimozione del relitto come indicato nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?"

E' possibile, limitando la portata delle garanzie, diminuire il premio applicando le due condizioni seguenti, alternative tra loro:

- ✓ **"B" - Garanzia ridotta:** a garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento la perdita totale e l'abbandono. I danni parziali sono assicurati esclusivamente se conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.
- ✓ **"C" - Garanzia minima:** la garanzia copre, in conseguenza di qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono esclusi i casi di furto, rapina e pirateria. Sono comprese inoltre nell'assicurazione, qualunque sia la forma di garanzia convenuta, le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti.

E' possibile ampliare la copertura acquistando le seguenti condizioni aggiuntive "Patti speciali":

- ✓ **"D" - Regate veliche:** la validità della presente assicurazione è estesa durante la partecipazione dell'unità da diporto alle regate veliche compresi relativi allenamenti e prove. Sono escluse da questa estensione di garanzia le unità da diporto a vela:

- con armamento frazionato e crocette non acquartierate unitamente a sartie volanti strutturali;
- multiscafi;
- prototipi.

L'assicurazione è prestata esclusivamente nel caso di scelta della forma di garanzia "A" nei limiti della stessa. I danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti per qualsiasi avvenimento. Restano comunque esclusi gli spinnaker ed i danni conseguenti a deformazione o piegatura delle vele. La presente condizione aggiuntiva non vale durante la normale navigazione. Le indennità che risultassero dovute dalla Società saranno soggette all'applicazione dello scoperto e della franchigia previsti.

- ✓ **"E" - Locazione o noleggio od altri contratti di utilizzo dell'unità da diporto:** l'assicurazione è estesa all'unità da diporto durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di locazione o noleggio ovvero in base ad altro contratto a titolo oneroso. L'estensione è valida solo per locazioni e/o noleggi con equipaggio/skipper.
- ✓ **"F" - Scuola di vela o di guida:** l'assicurazione è estesa all'unità da diporto durante il periodo in cui essa è adibita a scuola di vela o di guida purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di legge.
- ✓ **"G" - Rinuncia all'azione di rivalsa per danni da incendio:** la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'unità da diporto per danni allo stesso imputabili - salvo il caso di dolo - dovuti ad incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'unità da diporto nel detto cantiere o rimessaggio; l'azione di rivalsa non verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.
- ✓ **"H" - Trasferimenti terrestri:** l'assicurazione è estesa ai trasferimenti a terra (incluse le soste o le giacenze nonché le operazioni di carico e scarico) dell'unità da diporto effettuati per ferrovia od a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell'ambito dei Paesi Europei. Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore.
- ✓ **"I" - Eventi socio-politici:** L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro. L'estensione è valida nei limiti geografici di polizza con l'esclusione dei territori e delle acque territoriali dei Paesi extraeuropei nonché degli Stati e delle Regioni autonome appartenenti o già appartenenti alla Jugoslavia.
- ✓ **"K" - Clausola "Altri danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico":** premesso che il Contraente dichiara che l'apparato motore dell'unità da diporto assicurata e provvisto di efficiente congegno di rilevazione e/o di protezione in caso di surriscaldamento, l'assicurazione viene estesa a coprire i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico causati da cattivo tempo ovvero da surriscaldamento dell'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare. Sono compresi i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico conseguenti a vizio occulto, ferma l'esclusione delle parti affette da vizio. E' previsto, in caso di sinistro uno scoperto del 30%.
- ✓ **"M" - Clausola "Acque non protette":** la garanzia opera anche quando l'unità da diporto e/o il battello di servizio vengono lasciati fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque marine esposte ai venti ed al movimento ondoso per oltre un quadrante, limitatamente alla giacenza temporanea, massimo giornaliera, nelle sole ore diurne.
- ✓ **"N" - Clausola "Alluvione e inondazione":** la garanzia opera anche per i danni derivanti da alluvione e inondazione.
- ✓ **"P" - Clausola "Bagagli ed oggetti personali":** la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti agli indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, biciclette, ciclomotori. I corredi foto-cine-ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quale unico oggetto. Sono esclusi: documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato. L'assicurazione opera purché gli oggetti assicurati siano di proprietà del Contraente, dell'Assicurato e dei loro familiari e si trovino sull'unità da diporto descritta nella Scheda di polizza. I danni agli oggetti assicurati sono risarcibili a seguito di furto e rapina ovvero in quanto siano direttamente conseguenti ai seguenti avvenimenti che colpiscono l'unità da diporto assicurata: incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, prateria, incaglio, urto, collisione, affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto, ferme restando le prescrizioni, le delimitazioni e le esclusioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione. Le indennità saranno pagate in base al valore commerciale degli oggetti perduti o danneggiati previa deduzione, in deroga all'Art. 20 delle Condizioni Generali di assicurazione, dello scoperto del 20% dell'importo indennizzabile e con il limite di Euro 500,00 per singolo oggetto e comunque per un importo complessivo non superiore al 3% della somma assicurata dell'unità da diporto.
- ✓ **"Q" - Clausola "Deroga alla regola proporzionale per danni parziali" (Solo con la garanzia tipo "A" o "B"):** All'indennità per danni parziali non verrà applicata la "regola proporzionale", prevista dall'art. 1907 del codice civile, nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro fino al limite del 20%. L'applicazione della "regola proporzionale" sarà effettuata in relazione agli importi eccedenti il predetto limite.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previsti limiti di copertura in termini di limiti di operatività della garanzia, esclusioni, delimitazioni delle garanzie, franchigie o scoperti, come segue.

Limiti di operatività - La garanzia è operante a condizione che l'unità da diporto sia usata: **!** esclusivamente per la navigazione da diporto della quale esuli il fine di lucro; **!** entro i seguenti limiti geografici: in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi Europei oppure a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne; **!** durante: la navigazione o la giacenza, in acqua o a terra, con persone a bordo o durante le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità o durante la giacenza senza persone a bordo o in porto o in acque marine protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno tre quadranti (cioè quando vi sia riparo per almeno 270 gradi di bussola), ed in acque interne; **!** a terra durante l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei; a terra durante l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico della Società; **!** a terra con il comandante e/o il conducente che siano in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore.

Qualora l'assicurazione sia stata stipulata nella forma di garanzia "A" e l'unità da diporto navighi in un periodo diverso da quello convenuto per la navigazione nel frontespizio di polizza, l'assicurazione resterà operante nei limiti della garanzia "B".

Per le garanzie "A", "B" e "C", sono esclusi i danni derivanti da: **!** dolo del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del capitano, del conducente e dell'equipaggio; **!** colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche conducente o comandante dell'unità da diporto, la Società risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo (art. 524 codice della navigazione); **!** insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra; **!** innavigabilità dell'unità da diporto, deficiente manutenzione, usura; **!** alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica; **!** atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro; **!** guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati; **!** radiazioni ionizzanti o contaminazioni per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

La garanzia **non vale**: **!** quando l'unità da diporto venga usata per competizioni motonautiche compresi i relativi allenamenti e prove; **!** quando dell'imbarcazione venga fatto uso per contrabbando, commercio proibito o clandestino; **!** quando l'imbarcazione sia sottoposta a lavori di trasformazione che comportino un

cambiamento nelle dimensioni o nel tonnellaggio o nella motorizzazione o comunque quando l'imbarcazione sia sottoposta a lavori di ricostruzione o riparazioni non conseguenti a danni a carico della Società.

Per le garanzie "A" e "B", la garanzia non vale: ! quando, in caso di furto, gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'unità da diporto, non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto. Il suddetto disposto non vale per il battello di servizio; non vale altresì per i mezzi di salvataggio quando l'unità da diporto si trova con persone a bordo; ! per i danni all'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare.

Per la garanzia "A", sono esclusi: ! i danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio; ! i danni ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio; ! i danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma; ! le parti affette da vizi occulti.

L'assicurazione non vale altresì, salvo patto speciale e/o espressa indicazione in polizza: ! durante i trasferimenti terrestri incluse le soste o le giacenze; ! per le imbarcazioni di età superiore a 10 anni e/o di velocità superiore ai 35 nodi; ! quando l'imbarcazione venga usata per regate veliche e relativi allenamenti e prove; ! quando l'imbarcazione venga usata per locazione o noleggio; ! quando l'imbarcazione venga usata per scuola di vela o di guida.

Franchigie e scoperti - Le indennità che risultassero dovute alla Società, ad eccezione della perdita totale e dell'abbandono, saranno pagate previa deduzione della franchigia indicata nel frontespizio della Scheda di polizza. Inoltre, verrà applicato lo scoperto del 20%, che rimane a carico dell'Assicurato, dell'importo indennizzabile, prima di dedurre la franchigia, nei seguenti casi:

- ! sottrazione totale di unità da diporto non iscritta nei registri di legge in conseguenza di furto, rapina e pirateria;
- ! perdita totale o abbandono o danni parziali conseguenti ad incendio di unità da diporto sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza oppure automatico e munita di motore/i entro bordo o entrofuoribordo:
 - a benzina;
 - diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua;
- ! danni parziali derivanti dall'eventuale estensione di cui al Patto Speciale D) Regate Veliche qualora operante;
- ! perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo, in questo caso lo scoperto si deve intendere sostitutivo della franchigia stessa.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a proprietari di unità da diporto, siano essi privati o aziende.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2024), è, in percentuale, pari al 9,9% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Intermediario (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it ; fax: +39.06.42103583 ; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it . Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sono applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza ed ammontano al 12,50% per tutte le garanzie. Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.